

PROVINCIA DI CATANZARO



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 36 comma 2 lett. a) e b) – D.Lgs. n. 50/2016

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate
dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n.
206 del 01 marzo 2018

Sommaro

Articolo	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento
2	Principi generali
3	Modalità di acquisizione degli interventi
4	Limiti di applicazione per valore
5	Svolgimento delle procedure in economia
5A	<i>Servizi e forniture</i>
5B	<i>Lavori</i>
6	Modalità delle indagini di mercato
6A	<i>Costituzione albi fornitori</i>
7	Requisiti degli operatori economici
8	Lavori di somma urgenza
9	Forma del contratto
10	Esecuzione e pagamenti
11	Oneri fiscali
12	Obblighi di trasparenza
13	Rinvio dinamico
14	Entrata in vigore
12	Obblighi di trasparenza
13	Rinvio dinamico

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto da:

- art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- art. 25 del Decreto legislativo 56/2017 e ss.mm.ii.
- linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018

individua i principi ed i criteri delle procedure relative alle acquisizioni, per valori sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture, a cui la Provincia di Catanzaro (definita di seguito per brevità “Ente”) intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016 s.m.i.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L’Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre, di norma, all’indizione di gare aperte per l’individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, l’Ente può ricorrere alle presenti procedure semplificate di acquisizione sotto soglia comunitaria.

2. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture; le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, all’art. 36 commi 1 e 2.

3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell’Ente.

4. Nell’affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l’applicazione della disciplina del presente Regolamento.

6. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. Al fine di operare nel giusto equilibrio tra massima apertura al mercato e rispetto del principio di proporzionalità, questa amministrazione, con specifico riferimento ai lavori, istituirà **un albo di imprese** suddiviso in categorie d'opera (per le più tradizionali categorie) e in fasce di importo **come regolamentato all'art. 6 del presente regolamento**.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione avverrà con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi **tre anni solari**. Poiché, come previsto dal presente regolamento nel prosieguo gli albi fornitori potranno essere separati per fasce d'importo, NEL CASO PARTICOLARE DI PICCOLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00: Vista la possibilità di affidamenti di piccolo importo, tuttavia, per garantire parità di trattamento tra imprese, le stesse potranno essere riaffidatarie/reinvitate, dopo un anno solare dal primo affidamento/invito se il nuovo procedimento riguardi una procedura tale che la somma degli importi tra le due procedure non comporti il superamento della soglia degli € 40000,00. In tal caso l'obbligo di rotazione triennale decorrerà dalla data del secondo affido/invito.

7. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli che siano già risultati precedentemente affidatari, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative risultanti da apposita relazione da parte del Responsabile del Procedimento;
- c) affidamenti effettuati a seguito di procedura aperta;
- d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice;
- e) piccoli affidamenti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 (fermo restando il divieto di artificioso frazionamento).
- f) l'affidamento diretto o il reinvito ad un candidato già invitato ad una procedura selettiva, e non affidatario, può essere ammesso in via eccezionale e richiede un onere di motivazione desunta dall'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore stesso e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo ed economico atteso.
- g) l'affidamento diretto o il reinvito al contraente uscente (già affidatario), ha un onere motivazionale rigido e, di norma, non è consentito. Tale possibilità potrà attivarsi solo in particolari

condizioni di mercato, assenza di alternative valide, coniugate alla soddisfazione circa il precedente rapporto contrattuale e alla competitività dell'offerta (condizioni da certificarsi a cura del RUP).

7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni secondo i principi del precedente comma 6.

8. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

9. Nell'ambito delle "buone pratiche" che questa stazione appaltante deve perseguire, deve essere di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

ART. 3 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne al Comune;

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna

ART. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dal legislatore nazionale e dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Le norme del successivo paragrafo 5A si applicano all'acquisizione di servizi e forniture in quanto norme di autoregolamentazione. Le stesse devono essere applicate in coerenza, e compatibilmente, con le vigenti norme sull'acquisizione di beni e servizi mediante mercato elettronico (MEPA-CONSIP) e piattaforme digitali. Parimenti, l'applicazione delle norme del presente regolamento deve trovare coordinamento col vigente regolamento di contabilità dell'ente e con la struttura organizzativa interna che, oggi, individua un Settore Appalti e Contratti (lavori) e Servizio Provveditorato (beni e servizi) come unità organizzative deputate al perfezionamento delle procedure di cui trattasi (previo atto d'impulso del settore competente).

Il presente regolamento **non si applica** con riferimento all'acquisizione di **servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura**, si prende atto che gli stessi sono regolati, anche, da ulteriori apposite disposizioni del Codice degli appalti nonché dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

ART. 5A – BENI E SERVIZI

Per l'acquisizione di beni e servizi sono stabilite le seguenti fasce:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- c) La soglia di € 5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 €

- a) Per forniture e servizi di importo da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.

b) Per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato o individuazione da albo e previa consultazione, ove esistenti, di almeno due operatori economici.

c) Per le forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

d) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento;

ART. 5B – LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori sono stabilite le seguenti fasce:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera b del D.lgs 50\2016 coordinato on le linee guida ANAC nonché L. 145/2018 , l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione;
- c) La soglia di € 5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 €

1. Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:

- a) Per lavori di importo da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
- b) Per lavori di importo da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno due operatori economici.

c) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro e inferiore a euro 150.000,00, mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

d) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e fino a euro 1.000.000,00, mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

e) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base del presente regolamento.

Ai sensi del comma 912 della L. 145 del 30 dicembre 2018, , in deroga all'articolo 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, fino al 31 dicembre 2019, è possibile procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

ART. 6 – MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO – ALBI FORNITORI

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta una consultazione di operatori avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, con i seguenti criteri:

- INDAGINI DI MERCATO
- CONSULTAZIONE DI ELENCHI PROPRI
- COSTITUZIONE ELENCO SPECIFICO MEDIANTE AVVISO

Tali criteri si estrinsecano come segue:

a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) può provvedersi alla consultazione di elenchi già in possesso dell'ente (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)*
- *i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze e, comunque, non può essere ridotto al di sotto di 5 gg).

Con riferimento alle precedenti possibilità sulla scelta degli operatori per l'affidamento/invito, l'ente, nella determina a contrarre, su specifica relazione del RUP e fornendo specifica motivazione, darà atto della tipologia di scelta effettuata.

ART. 6A – COSTITUZIONE DI ALBI DI FORNITORI

L'ente potrà dotarsi, su impulso del settore competente, di appositi elenchi di fornitori.

Gli elenchi saranno suddivisi per importi e per categorie merceologiche e/o di lavori.

In particolare, per agevolare l'attuazione degli articoli del presente regolamento si suddivideranno gli elenchi di fornitori nelle seguenti fasce:

BENI E SERVIZI

€ 5.000,00<importo<€ 20.000,00

€ 20.000,00<importo<€ 40.000,00

€ 40.000,00<importo<€ 221.000,00

LAVORI

€ 5.000,00<importo<€ 20.000,00

€ 20.000,00<importo<€ 40.000,00

€ 40.000,00<importo<€ 150.000,00

€ 150.000,00<importo<€ 619.200,00

€ 619.200,00<importo<€ 1.000.000,00

Gli elenchi verranno costituiti presso l'ente previo avviso pubblico ed aggiornati semestralmente sulla base delle istanze di volta in volta pervenute. L'avviso pubblico conterrà l'elenco dei documenti e delle certificazioni da produrre e ogni operatore verrà inserito nell'elenco solo previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché previa acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico economici e finanziari previsti per la fascia di importo per cui si chiede l'iscrizione. Un operatore potrà essere iscritto per più categorie e più fasce d'importo, fermi rimanendo i principi già dettati in tema di rotazione.

Degli elenchi costituiti sarà data apposita pubblicità sul sito dell'ente all'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi;

c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta. Nel caso di preventiva iscrizione ad albo interno tale dichiarazione si intende già acquisita.

4. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

5. in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti, per fasce d'importo, potrà esemplificativamente intervenire con le modalità indicate dall'ANAC nelle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate ad D.lgs 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018.

ART. 8 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e, comunque, dispone i lavori necessari per rimuoverlo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC.

2. I contratti per importi superiori ad € 40.000,00 affidati con procedura negoziata sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nei casi previsti dalla norma all'art. 32 comma 10 lett. b.

4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 10 – ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 11 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

ART. 13 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'ente all'apposita sezione "Regolamenti".